



# COMUNE DI BETTONA

PROVINCIA DI PERUGIA

Piazza Cavour, 14 - 06084 Bettona (PG)

**COPIA**

<p><b>DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 05-08-2013</b></p>	<p><b>PARERE TECNICO</b></p>
<p><b>OGGETTO:</b></p> <p><b>Approvazione dello Statuto dell'Unione speciale dei Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Corciano, Perugia, Torgiano e Valfabbrica.</b></p>	<p>Ai sensi dell'Art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267 / 2000 – T.U.E.L., si esprime il seguente parere tecnico:</p> <p><b>Favorevole</b></p> <p><b>31-07-2013</b></p> <p><b>Firma</b></p> <p><b>f.to MINNI STEFANO</b></p> <hr/>

Nel giorno 05-08-2013 in Bettona, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare a domicilio dei singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta Pubblica; Convocazione Straordinaria in Prima

Effettuato l'appello nominale risultano:

*SINDACO* Frascarelli Stefano

Frascarelli Stefano  
Pasinato Paola

P  
A

PIPPI GIANNI  
Bambini Lucio

P  
P

<p>Scrutatori :</p> <p>PIPPI GIANNI</p> <p>Bambini Lucio</p> <p>Castellini Andrea</p> <p>Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il SINDACO Frascarelli Stefano .</p> <p>Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MINNI STEFANO .</p> <p>IL SINDACO f.to Frascarelli Stefano</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE f.to MINNI STEFANO</p>	<p><b>PARERE CONTABILE</b></p> <p>Ai sensi dell'Art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267 / 2000 – T.U.E.L., si esprime il seguente parere contabile:</p> <p><b>Favorevole</b></p> <p><b>31-07-2013</b></p> <p><b>Firma</b></p> <p>f.to MINNI STEFANO</p> <hr/>
--	--

È copia conforme all'originale.  
Lì,

MINNI STEFANO

---

Illustra l'argomento il Consigliere comunale, Schippa Gian Luca.

Il Consigliere esorta dicendo che si è in attesa dell'atto costitutivo per la determinazione dei costi dell'Unione speciale, al momento ci si limita all'approvazione dello Statuto, precisando che non ci sono oneri a carico del bilancio comunale derivanti dall'approvazione dello Statuto dell'Unione.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO:**

CHE con L.R. 23 dicembre 2011, n. 18 è stata approvata la riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali ed è stata istituita l'Agenzia forestale regionale;

CHE il Titolo III della citata L.R., dedicato all'esercizio associato di funzioni e cooperazione comunale, prevede l'istituzione delle "*Unioni speciali di Comuni*", qualificate dall'art. 8, comma 1, come "*forme di cooperazione tra gli enti locali territoriali, con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia regolamentare, organizzativa e di bilancio nell'ambito delle risorse attribuite dalla Regione e dagli altri enti locali territoriali in ragione delle funzioni conferite alle medesime*";

CHE a dette Unioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

CHE il successivo art. 9, comma 1 dispone che i Comuni esercitano in forma obbligatoriamente associata, mediante le Unioni speciali, le funzioni elencate nell'Allegato A della L.R. n. 18/2011, nel rispetto della normativa statale in materia di funzioni fondamentali dei Comuni;

**CONSIDERATO:**

CHE l'art. 10 della citata L.R. in particolare dispone che l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione speciale sono approvati dai Consigli dei Comuni che ne fanno parte con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie (comma 1); l'Unione è costituita a decorrere dalla data di efficacia dell'atto costitutivo (comma 3);

CHE il comma 4 individua quali organi dell'Unione speciale il Presidente e l'Assemblea costituita dai Sindaci, o da assessore o consigliere comunale loro delegato, dei Comuni che partecipano all'Unione stessa;

CHE il comma 5 rinvia allo statuto l'onere di individuare la sede e le funzioni dell'Unione speciale, i poteri degli organi dell'Unione e le modalità per la loro costituzione e insediamento, compatibili all'esercizio in forma associata delle funzioni conferite all'unione medesima. Lo statuto inoltre individua gli atti di maggior rilevanza sui quali è chiamata a deliberare l'Assemblea in ordine ai quali i sindaci o loro delegati possono procedere a deliberare in Assemblea sentiti i rispettivi Consigli comunali. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento degli atti di maggior rilevanza da parte di ciascun Consiglio comunale, l'Assemblea delibera in ogni caso. Tra gli atti di maggior rilevanza sono ricompresi gli atti di programmazione pluriennale, il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

**PRESO ATTO:**

CHE con Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2012, n. 740 è stato adottato il Piano di riordino territoriale, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. n. 18/2011, nel quale la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica delle Unioni speciali di Comuni è individuata sulla base della dimensione territoriale coincidente con una o più zone sociali di cui alla L.R. 28 dicembre 2009, n. 26, purché appartenenti alla stessa ASL e con territori contigui;

CHE nella citata Deliberazione è prevista l'Unione speciale composta dai seguenti Comuni: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Corciano, Perugia, Torgiano, Valfabbrica;

**CONSIDERATO altresì:**

DELIBERA DI CONSIGLIO n.36 del 05-08-2013 COMUNE DI BETTONA

CHE la Regione Umbria e l'ANCI Umbria hanno proposto alle Amministrazioni comunali una bozza di statuto dell'Unione speciale di Comuni, alla cui elaborazione hanno partecipato le Amministrazioni medesime sia nella componente politica che in quella tecnica;

CHE la bozza è stata elaborata in applicazione della L.R. n. 18/2011 e, in quanto compatibili, dell'art. 32 del TUEL;

DATO ATTO:

CHE l'art. 12, comma 2, della L.R. n. 18/2011 dispone che ciascuna Unione speciale di Comuni, per l'esercizio delle funzioni conferite, si avvale esclusivamente delle dotazioni umane e strumentali individuate nell'atto costitutivo dai singoli Comuni che la compongono. Ulteriori dotazioni umane e strumentali possono essere messe a disposizione dell'Unione dalla Regione o dai singoli Comuni che la compongono, mediante convenzione. Le Unioni utilizzano, altresì, le dotazioni umane e patrimoniali loro attribuite a seguito del procedimento di liquidazione delle Comunità Montane e quelle attribuite o nella disponibilità degli ATI per l'esercizio delle funzioni in materia di turismo e di politiche sociali, ai sensi delle LL.RR. n. 23/2007 e n. 26/2009;

CHE alla definizione delle dotazioni umane e strumentali della costituenda Unione speciale dei Comuni si provvederà in sede di atto costitutivo;

RAVVISATA l'esigenza di procedere all'approvazione della proposta di statuto dell'Unione speciale dei Comuni, anche al fine di pervenire al più presto ad un'intesa con le istituzioni regionali in merito alle risorse finanziarie ed umane da trasferire;

PRECISATO che la sottoscrizione dell'atto costitutivo potrà avvenire solo dopo la definizione dell'intesa con la Regione dell'Umbria in ordine alle predette risorse finanziarie ed umane da trasferire;

RICHIAMATI l'art. 10, comma 1 della L.R. 18/2011 e gli artt. 6 e 32 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i positivi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti responsabili di Area e qui allegati;

CON voti n. 5 favorevoli e n. 2 astenuti (Marcantonini e Castellini);

## **DELIBERA**

1) Di approvare, per le motivazioni in premessa espresse e qui richiamate, lo Statuto, che consta di 32 articoli, della Unione speciale dei Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Corciano, Perugia, Torgiano e Valfabbrica, che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Sindaco del Comune di Perugia e alla Regione Umbria, per quanto di competenza, ai sensi della L.R. n. 18/2011.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITA la conforme proposta del Sindaco;

Con i seguenti voti espressi nei termini di legge:  
n. 5 favorevoli e n. 2 astenuti (Marcantonini e Castellini);

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

\*\*\*

Esaminato l'esito della votazione si attesta che:

- a) la proposta di deliberazione consiliare di approvazione dello Statuto dell'Unione speciale di Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Corciano, Perugia, Torgiano, Valfabbrica è stata approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati per cui la stessa, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è efficace salvo gli obblighi di pubblicazione di cui al successivo comma 5;

**UNIONE SPECIALE**

**STATUTO DELL'UNIONE SPECIALI DEI COMUNI DI ASSISI, BASTIA UMBRA, BETTONA,**  
DELIBERA DI CONSIGLIO n.36 del 05-08-2013 COMUNE DI BETTONA

**TITOLO I  
PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI**

- Art. 1. Principi fondamentali
- Art. 2. Finalità
- Art. 3. Sede dell'Unione speciale
- Art. 4. Durata dell'unione speciale
- Art. 5. Funzioni
- Art. 6. Modifiche statutarie

**TITOLO II  
ORGANI DELL'UNIONE SPECIALE**

- Art. 7. Organi dell'Unione speciale
- Art. 8. Assemblea
- Art. 9. Competenze dell'Assemblea
- Art. 10. Sedute e convocazione dell'Assemblea
- Art. 11. Validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art. 12. Regolamento di funzionamento dell'Assemblea
- Art. 13. Presidente
- Art. 14. Competenze del Presidente
- Art. 15. Revisore dei conti
- Art. 16. Segretario dell'Unione Speciale
- Art. 17. Misure di contenimento della spesa pubblica
- Art. 18. Normativa applicabile

**TITOLO III  
FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI.**

- Art. 19. Rapporti con i comuni componenti l'unione speciale
- Art. 20. Convenzioni
- Art. 21. Accordi di programma

**TITOLO IV  
ORDINAMENTO FINANZIARIO**

- Art. 22. Principi generali
- Art. 23. Risorse finanziarie
- Art. 24. Bilancio
- Art. 25. Controllo di gestione
- Art. 26. Rendiconto
- Art. 27. Servizio di Tesoreria

**TITOLO V  
NORME TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 28. Personale
- Art. 29. Primo bilancio

Art. 30. Gestione del Servizio Tesoreria  
Art. 31. Entrata in vigore  
Art. 32. Prima seduta dell'Assemblea dell'Unione speciale.

---

## TITOLO I PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

### Art. 1 (Principi fondamentali)

1. I comuni di ASSISI, BASTIA UMBRA, BETTONA, CANNARA, CORCIANO, PERUGIA, TORGIANO, VALFABBRICA, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, costituiscono l'Unione speciale di Comuni la cui denominazione viene stabilita dall'atto costitutivo.

2. L'unione speciale è una forma di cooperazione tra gli enti locali territoriali, con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia regolamentare, organizzativa e di bilancio nell'ambito delle risorse attribuite dalla Regione e dagli altri enti locali territoriali in ragione delle funzioni conferite alle medesime. Alla Unione speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, d'ora in avanti "TUEL"). Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle eventuali modifiche statutarie

3. Il presente statuto è approvato, unitamente all'atto costitutivo dell'Unione speciale, dai Consigli comunali di ASSISI, BASTIA UMBRA, BETTONA, CANNARA, CORCIANO, PERUGIA, TORGIANO, VALFABBRICA, con le procedure e le maggioranze richieste per l'approvazione dello statuto, ai sensi del TUEL.

4. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, per la tutela degli interessi pubblici generali, nonché per il suo funzionamento, l'azione dell'Unione speciale è improntata al più ampio spirito di collaborazione generale tra gli enti che la compongono con la più alta attenzione e rispetto delle esigenze e della autonomia dei comuni di minori dimensione.

### Art. 2 (Finalità)

1. L'Unione speciale ha lo scopo di migliorare l'esercizio associato da parte dei comuni delle funzioni elencate negli allegati A e B della l.r. 18/2011, nel rispetto della normativa statale in materia di funzioni fondamentali dei Comuni.

### Art. 3 (Sede dell'Unione speciale)

1. L'Unione speciale ha sede legale in Perugia, presso la sede comunale. La sede legale può essere modificata con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione speciale, senza che ciò comporti modifica statutaria.

2. Presso la sede dell'Unione speciale si svolgono, di norma, le adunanze dell'Assemblea. Il Presidente può disporre la riunione dell'Assemblea in luoghi diversi dalla sede dell'Unione speciale.

3. L'Unione speciale dispone di un albo pretorio on line per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente. Sino alla piena operatività dell'albo on line dell'Unione, le pubblicazioni vengono effettuate all'albo del Comune ove si trova la sede legale dell'Unione.

#### Art. 4

(Durata dell'Unione speciale)

1. L'Unione speciale è costituita a tempo indeterminato.

#### Art. 5

(Funzioni)

1. I Comuni costituenti l'Unione speciale esercitano in forma obbligatoriamente associata le funzioni elencate negli allegati A e B della l.r. 18/2011.

2. I Comuni possono avvalersi dell'Unione speciale, mediante convenzione, per l'esercizio delle funzioni fondamentali o di altre funzioni, in base alle vigenti disposizioni normative nazionali o regionale che regolano la materia.

3. Nel rispetto dell'armonico sviluppo socio-economico e delle omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti, l'Unione adotta, in sede costitutiva, idonee misure organizzative volte a garantire e salvaguardare le peculiarità e le specificità dei territori e delle zone sociali aggregate.

#### Art. 6

(Modifiche statutarie)

1. Le modifiche statutarie sono deliberate dai consigli dei Comuni costituenti l'Unione speciale con le maggioranze previste per l'approvazione dello statuto.

## TITOLO II ORGANI DELL'UNIONE SPECIALE



Art. 7  
(Organi dell'Unione speciale)

1. Sono organi dell'Unione speciale:
- a) l'Assemblea;
  - b) il Presidente;

Art. 8  
(Assemblea)

1. L'Assemblea è espressione dei Comuni partecipanti all'Unione speciale e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

2. L'Assemblea è composta dai Sindaci, o da assessore o consigliere specificamente delegati, dei comuni che partecipano all'Unione speciale.

3. La cessazione dalla carica nel proprio Comune comporta l'immediata decadenza dalla carica nell'Unione speciale.

4. L'Assemblea dell'Unione speciale viene integrata dai nuovi rappresentanti ogni qualvolta si proceda all'elezione del Sindaco.

Art. 9  
(Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea esercita l'attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione speciale.

2. L'Assemblea adotta lo Statuto dell'Unione speciale e le relative modifiche nonché il Regolamento di organizzazione e di funzionamento di cui al successivo articolo 12, nei termini di cui all'articolo 11, comma 1, della l.r. 18/2011.

3. L'Assemblea provvede, all'approvazione degli atti di maggior rilevanza di seguito riportati sui quali i sindaci o loro delegati possono procedere a deliberare, acquisito preventivamente il parere dei rispettivi consigli comunali:

- a) atti di programmazione pluriennale;
- b) bilancio di previsione e relative variazioni;
- c) rendiconto della gestione;

4. A tal fine, gli schemi degli atti di maggior rilevanza, adottati dall'Assemblea, vengono inviati ai Consigli comunali.

5. L'Assemblea delibera in ogni caso se, trascorsi trenta giorni dal ricevimento degli atti di maggior rilevanza, i singoli Consigli comunali non trasmettono il proprio parere.

Art. 10

(Sedute e convocazione dell'Assemblea)

1. Le sedute dell'Assemblea sono convocate:

- a) di norma, su iniziativa del Presidente;
- b) su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea, che contenga l'indicazione degli argomenti da trattare.

2. La convocazione avviene mediante avviso scritto del Presidente, contenente l'Ordine del Giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. La consegna dell'avviso può essere effettuata mediante posta elettronica o per posta o via fax.

3. L'avviso deve pervenire a ciascun componente almeno cinque giorni prima della data della seduta.

4. Nei casi di urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, pervenga almeno ventiquattro ore prima della data della seduta.

Art. 11

(Validità delle sedute e delle deliberazioni)

1. L'Assemblea, presieduta dal Presidente, è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà dei componenti che rappresentino almeno la metà della popolazione dell'Unione; in seconda convocazione è costituita validamente laddove siano presenti almeno un terzo dei componenti che rappresentino almeno un terzo della popolazione dell'Unione.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente approvate con il voto favorevole dei Comuni che rappresentino il 50,1% dei valori a ciascuno attribuiti, come di seguito e con il voto favorevole di almeno un comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti:

- a) Comune di PERUGIA - 40%
- b) agli altri comuni viene attribuita il complessivo valore del 60% suddiviso per ciascun ente, in relazione alla popolazione residente alla data del 1.01.2011, nel modo seguente:

COMUNE	Abitanti al 1.01.2011	Valore
ASSISI	28.143	18,80%
BASTIA UMBRA	21.800	14,56%
BETTONA	4.428	2,96%
CANNARA	4.324	2,89%
CORCIANO	20.972	14,01%
TORGIANO	6.585	4,40%
VALFABBRICA	3.560	2,38%

3. Le deliberazioni dell'Assemblea indicate espressamente negli artt. 9, 13 e 15 sono approvate con il voto favorevole dei Comuni che rappresentino il 70% dei valori come sopra a ciascuno attribuiti e con il voto favorevole di almeno due Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

## Art. 12

### (Regolamento di funzionamento dell'Assemblea)

1. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da apposito Regolamento, approvato dalla stessa Assemblea, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

## Art. 13

### (Presidente)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, scelto tra i Sindaci, è rieleggibile e rimane in carica per due anni e sei mesi.

2. Con le stesse modalità l'Assemblea elegge, nella prima seduta, un Vice Presidente, scelto tra i Sindaci, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, dimissioni o decadenza.

3. Le dimissioni del Presidente, o del Vice Presidente, indirizzate per iscritto all'Assemblea, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono efficaci e irrevocabili trascorsi venti giorni dalla loro presentazione all'Assemblea.

4. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione per qualsiasi altra causa dalla carica di Presidente nonché in caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni sono svolte dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti tra quelli costituenti l'Unione speciale.

5. Nella fattispecie di cui al precedente comma, entro sessanta giorni l'Assemblea è convocata per l'elezione del nuovo Presidente.

6. Il Presidente cessa, altresì, dalla carica in caso di approvazione, da parte dell'Assemblea, di una mozione di sfiducia votata per appello nominale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti l'Assemblea, escluso il Presidente e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

## Art. 14

### (Competenze del Presidente)

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione speciale, rappresenta l'ente anche in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente statuto.

2. In particolare, il Presidente:

- a) attua gli obiettivi dell'Unione speciale relativamente alle funzioni ed ai servizi attribuiti;
- b) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Unione speciale, finalizzato alla realizzazione degli obiettivi determinati negli atti di programmazione;
- c) garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e risultati;
- d) nomina i responsabili delle funzioni dirigenziali per la gestione degli uffici e dei servizi, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione;
- e) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione speciale, gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli uffici dell'Unione speciale e dei comuni che ne fanno parte con le esigenze complessive generali degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dall'Assemblea;

f) esercita, inoltre, tutte le funzioni ed i compiti non attribuiti espressamente all'Assemblea e non rientranti nell'esercizio delle funzioni dirigenziali.

3. Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente

#### Art. 15

(Revisore dei conti)

1. L'Assemblea elegge il Revisore dei conti cui competono le funzioni previste dalla legge.
2. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.
3. Il Revisore, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi dell'Unione speciale e, se del caso, dei comuni partecipanti.

#### Art. 16

(Segretario dell'Unione Speciale)

**1. Il Segretario dell'Unione speciale è nominato dal Presidente, sentita l'Assemblea, tra i Segretari o Dirigenti dei Comuni aderenti o dell'Unione, per mezzo di apposito accordo.**

**2. La durata in carica del Segretario non può eccedere il mandato del Presidente dal quale è stato nominato.**

#### Art. 17

(Misure di contenimento della spesa pubblica)

1. Agli amministratori delle Unioni speciali non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.

#### Art. 18

(Normativa applicabile)

1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione speciale e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 32 del TUEL.

### TITOLO III

#### FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

#### Art. 19

(Rapporto con i Comuni componenti l'Unione speciale)

1. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione speciale, a ciascun Comune componente viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione dell'Assemblea, nonché l'elenco delle deliberazioni adottate.

2. L'Unione speciale invita i Comuni componenti ad inviare copia degli avvisi di convocazione dei rispettivi consigli, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.

3. Entro il 31 dicembre di ciascun anno e ogniqualvolta uno dei Comuni lo richieda, il Presidente dell'Unione speciale informa, mediante apposita relazione, i Comuni componenti circa la situazione complessiva dell'Unione speciale, l'attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.

#### Art. 20 (Convenzioni)

1. L'Unione speciale può stipulare con altri enti locali e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.

2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione dell'Assemblea, nel quale devono essere indicati:

- a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;
- b) i fini e la durata della convenzione;
- c) le modalità di finanziamento;
- d) le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati.

3. Per l'espletamento dei propri fini, l'Unione speciale può avvalersi, previa deliberazione dell'Assemblea e a seguito di accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della Regione e di altri enti pubblici, degli uffici dei Comuni componenti, nonché dell'operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.

#### Art. 21 (Accordi di programma)

1. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgono una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione speciale può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni di legge.

2. L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte nel quale devono essere indicati:

- a) tempi previsti;
- b) modalità di finanziamento;
- c) adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.

### TITOLO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO

#### Art. 22

## (Principi generali)

1. All'Unione speciale si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalla legge per i Comuni.

2. L'Unione speciale ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

## Art. 23

### (Risorse finanziarie)

1. La Regione assicura all'Unione speciale:

- a) le risorse per le funzioni conferite;
- b) le risorse che derivano da programmi o iniziative cofinanziate dall'unione europea e da atti di programmazione negoziata;
- c) il finanziamento di interventi previsto in altre disposizioni regionali specifiche;
- d) le assegnazioni statali per attività e funzioni conferite alle Unioni di comuni;

2. La Regione eroga contributi ordinari annuali dall'atto di costituzione dell'Unione speciale, nonché eventuali contributi straordinari sulla base di specifiche richieste da parte dell'Unione speciale per programmi e progetti particolarmente importanti per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi in forma associata.

3. All'Unione speciale competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, in forza delle convenzioni di cui all'art. 5.

4. Il Presidente dell'Unione speciale presenta richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

## Art. 24

### (Bilancio)

1. L'Assemblea approva il bilancio annuale di previsione entro i termini previsti dalla legge per i comuni.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. Le proposte degli atti di bilancio sono trasmesse ai Consigli comunali.

## Art. 25

### (Controllo di gestione)

1. L'Unione speciale applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e la qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge nel rispetto della normativa vigente.

Art. 26  
(Rendiconto)

1. L'Assemblea approva il rendiconto di gestione unitamente alla relazione illustrativa che lo accompagna e agli allegati entro i termini fissati dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

Art. 27  
(Servizio di Tesoreria)

1. Il servizio di Tesoreria dell'Unione speciale è affidato previa procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi di tesoreria degli enti locali.

TITOLO V  
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28  
(Personale)

1. Fino all'adozione della dotazione organica, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione speciale si ricorre agli istituti relativi all'utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 18/2011, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi vigenti.

Art. 29  
(Primo bilancio)

1. L'Assemblea dell'Unione speciale delibera entro e non oltre novanta giorni dalla data di costituzione dell'Unione speciale, il bilancio di previsione per il primo esercizio finanziario ai sensi di quanto disposto dal Titolo II, articolo 162 e seguenti del TUEL.

Art. 30  
(Gestione del Servizio di Tesoreria)

1. Nelle more dell'affidamento del Servizio di Tesoreria ogni riscossione ed ogni pagamento vengono effettuati presso la Tesoreria del Comune sede dell'Unione o, in caso di impossibilità, presso la Tesoreria del Comune di maggiori dimensioni o di altro Comune dell'Unione Speciale.

Art. 31  
(Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio dell'Unione.

Art. 32  
(Prima seduta dell'Assemblea dell'Unione speciale)

1. La prima seduta dell'Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti tra quelli costituenti l'Unione speciale entro quindici giorni dalla stipula dell'atto costitutivo dell'Unione.



---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 dello stesso D.Lgs.  
Lì 01-10-2013

Il Responsabile Servizio  
F.to MINNI STEFANO

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.  
Lì, 05-08-2013

Il Responsabile Servizio  
F.to MINNI STEFANO

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01-10-2013 al 16-10-2013, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.  
Lì, 17-10-2013

Il Responsabile Servizio  
**F.to MINNI STEFANO**

---

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, del D.Lgs 267/2000.  
Lì, 27-10-2013

Il Responsabile Servizio  
F.to MINNI STEFANO